

REGIONE DEL VENETO



**ULSS7**  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2119 DEL 21/11/2025

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SONIA MENEGHETTI - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VICENZA.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2025    Numero Proposta: 2199/25

*Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota 489513 del 24 settembre 2025 (pervenuta al numero 89463 del protocollo dell'Azienda in pari data) la Direzione "Organizzazione e personale" della Regione del Veneto ha trasmesso a questa Azienda U.L.S.S. il "protocollo d'intesa stipulato tra la medesima Regione, il Ministero della giustizia, la Corte d'appello di Venezia e la Procura generale della Repubblica di Venezia per l'assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto e di altri enti pubblici del territorio del Veneto presso gli uffici giudiziari della Corte d'appello di Venezia" la cui efficacia è prevista fino al 2 maggio 2026;
- nella comunicazione pervenuta dalla Direzione regionale si precisa che nell'ambito delle procedure previste dal suddetto protocollo d'intesa "ha presentato domanda di assegnazione temporanea presso la Procura di Vicenza, la sig.ra Sonia MENEGHETTI";
- la sig.ra Sonia MENEGHETTI è dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. con qualifica professionale di operatore socio sanitario;
- unitamente alla suddetta comunicazione è stata inoltrata la nota del Procuratore della Repubblica di Vicenza n. 4162 del 19 settembre 2025 con la quale – all'esito del colloquio effettuato con l'interessata - si formula la richiesta di avviare la procedura per l'assegnazione temporanea della sig.ra Sonia MENEGHETTI;
- a seguito dell'acquisizione del parere del Direttore *f.f.* dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" e dello scambio di corrispondenza intercorso, l'Azienda ha espresso l'assenso all'attivazione della procedura di assegnazione temporanea della dipendente interessata agli Uffici della Procura di Vicenza dal giorno 1 dicembre 2025 (come da nota dell'Azienda n. 102267 di protocollo del 30 ottobre 2025, nota della Procura di Vicenza acquisita al n. 104540 del protocollo dell'Azienda il giorno 6 novembre 2025, successiva nota dell'Azienda n. 106850 di protocollo del 13 novembre 2025 e comunicazione n. 626543 della Direzione regionale in data 17 novembre 2025, acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 107874 in pari data).

Considerato che:

- l'articolo 30, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia;
- l'articolo 23-*bis*, comma 7, del medesimo decreto legislativo prevede inoltre che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni; tali protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico;
- il protocollo d'intesa stipulato tra la Regione del Veneto, il Ministero della Giustizia e i capi degli Uffici giudiziari del territorio regionale, disciplina le modalità di selezione e di gestione del personale interessato e sottolinea il reciproco interesse delle amministrazioni promotrici del protocollo – esteso anche agli enti strumentali della Regione i cui dipendenti manifestino la disponibilità al distacco – alla realizzazione di forme di collaborazione istituzionale che garantiscono "un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale [...] all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse

*pubbliche”;*

- le condizioni dell’assegnazione temporanea sono disciplinate dall’apposito protocollo d’intesa sopra richiamato, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che – come sinteticamente riportato nella nota della Direzione regionale n. 489513 già citata - prevede che:

*“il personale assegnato presso gli uffici giudiziari resta nella dipendenza organica dell’Ente di appartenenza;*

*la struttura giudiziaria si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie e permessi;*

*Il protocollo d’intesa prevede che il trattamento economico complessivo del personale temporaneamente assegnato rimanga a carico dell’Ente di provenienza, ivi compreso il trattamento accessorio; l’ufficio giudiziario invierà all’Ente di provenienza [...] un prospetto riepilogativo con le presenze/assenze, gli obiettivi da realizzare e una relazione valutativa di ogni singolo soggetto coinvolto”;*

- la durata dell’assegnazione è commisurata alla scadenza del protocollo d’intesa, prevista il 2 maggio 2026, fatte salve successive intese;
- l’assenso della dipendente interessata, che mantiene l’inquadramento professionale, risulta dalla domanda di assegnazione presentata nella procedura selettiva - attestato dalla Direzione regionale - nonché all’esito del colloquio intercorso con il Procuratore di Vicenza.

Dato atto che dall’adozione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dell’Azienda rispetto alla spesa già preventivata per l’ordinario trattamento economico spettante all’interessata.

Visti:

- l’articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di assegnazioni temporanee dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l’articolo 23-bis, comma 7, del medesimo decreto legislativo che disciplina gli appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni interessate alla realizzazione di specifiche progettualità, con riferimento all’assegnazione temporanea di personale;
- il protocollo d’intesa allegato parte integrante della presente proposta.

Per quanto sopra, il Direttore dell’Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” propone di provvedere sulla richiesta di attivazione dell’assegnazione temporanea della sig.ra Sonia MENEGETTI agli Uffici della Procura di Vicenza con decorrenza dall’1 dicembre 2025 e fino al 2 maggio 2026 (compreso), fatte salve successive intese.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il responsabile dell’Unità Operativa competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di disporre, in coerenza a quanto esposto nelle premesse e in conformità a quanto previsto nel protocollo d’intesa stipulato tra la Regione del Veneto, il Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Venezia e la Procura generale della Repubblica di Venezia, l’assegnazione temporanea, a tempo pieno, della sig.ra Sonia MENEGETTI, in qualità di operatore socio

sanitario, agli Uffici della Procura di Vicenza con decorrenza dall'1 dicembre 2025 e fino al 2 maggio 2026 (compreso), fatti salvi i diversi successivi accordi;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore della “Direzione organizzazione e personale” della Regione del Veneto nonché al Procuratore della Repubblica di Vicenza per il seguito di competenza e di darne altresì comunicazione alla dipendente interessata;
3. di delegare l'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” all'esecuzione del provvedimento;
4. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dell'Azienda rispetto alla spesa già preventivata per l'ordinario trattamento economico spettante all'interessata;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA  
LA REGIONE DEL VENETO E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, LA CORTE D'APPELLO  
E LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA PER L'ASSEGNAZIONE  
TEMPORANEA DEL PERSONALE DELLA REGIONE DEL VENETO E DI ALTRI ENTI  
PUBBLICI DEL TERRITORIO VENETO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO  
DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

VISTI

- L'articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'articolo 23-bis, comma 7, che prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- il Protocollo d'Intesa per l'assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Venezia stipulato in data 3 novembre 2016 dal Ministro della Giustizia, la Regione del Veneto, la Corte d'Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

PREMESSO

- che il Ministro della Giustizia, la Regione del Veneto, la Corte d'Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia hanno stipulato – in data 3 novembre 2016 – un Protocollo d'Intesa per l'assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Venezia, con scadenza 2 maggio 2018;
- che lo stesso Protocollo d'Intesa è stato rinnovato una prima volta fino al 2 maggio 2020, estendendo la partecipazione ai dipendenti di altri Enti pubblici del territorio Veneto, rinnovato una seconda volta fino al 2 maggio 2022 ed infine da ultimo per la terza volta fino al 2 maggio 2024;
- che il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, con nota congiunta prot. PGVE n. 909 del 30 gennaio 2024 e prot.

CAVE 2331 del 30 gennaio 2024, hanno proposto al Presidente della Regione del Veneto e al Ministro della Giustizia il rinnovo dell'Intesa di cui al punto precedente;

- che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. 51091 del 29/02/2024, ha comunicato il proprio nulla osta al rinnovo del Protocollo d'Intesa in argomento;

#### CONSIDERATO

- che l'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli uffici giudiziari, a seguito dell'Intesa stipulata il 3 novembre 2016, e successivamente rinnovata tre volte fino al 2 maggio 2024, ha sortito un positivo effetto sull'attività degli Uffici giudiziari assegnatari rappresentando, inoltre, un'occasione di arricchimento professionale per gli stessi dipendenti regionali;

- che permangono le esigenze di personale presso gli uffici giudiziari del territorio veneto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

##### Art. 1

##### *(Oggetto dell'Intesa)*

Il Ministro della Giustizia, la Corte d'Appello di Venezia, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia e la Regione del Veneto manifestano, con la presente Intesa, la volontà di rinnovare ulteriormente il protocollo per l'assegnazione temporanea del personale della Regione del Veneto e di altri Enti pubblici del territorio Veneto presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Venezia, sottoscritto in data 3 novembre 2016 e rinnovato tre volte fino al 2 maggio 2024, per un ulteriore periodo di 24 mesi, nei termini di cui agli articoli seguenti.

Le parti coinvolte manifestano, con la sottoscrizione della presente Intesa, la volontà di proseguire nell'attività di collaborazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale. Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì, un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale che sarà assegnato agli Uffici giudiziari all'interno di un contesto di razionale utilizzo di risorse pubbliche.

##### Art. 2

##### *(Modalità di attuazione)*

La Regione, prima della scadenza di cui all'art. 1, provvederà alla proroga delle assegnazioni già in essere presso gli Uffici giudiziari, previa richiesta degli Uffici assegnatari e rinnovo del consenso da parte dei dipendenti già assegnati per portare a termine i progetti in essere o realizzare nuove progettualità.

Gli Uffici giudiziari, al fine di richiedere ulteriore personale, predisporranno nuovi progetti mirati meglio indicati al successivo articolo 4. I progetti dettaglieranno le varie fasi di gestione amministrativa, individuando particolari criticità relative alle procedure interessate e indicando, altresì, obiettivi specifici e tempistiche, nonché eventuali professionalità ritenute necessarie.

I progetti saranno trasmessi alla Regione del Veneto, secondo le modalità previste nel protocollo stipulato il 3 novembre 2016, per il tramite della Corte d'Appello o della Procura Generale che provvederanno al coordinamento degli stessi.

La Regione del Veneto, per dare attuazione a nuove richieste pervenute dagli Uffici giudiziari, provvederà alla pubblicazione di uno o più avvisi volti ad acquisire la disponibilità al distacco di altri dipendenti regionali.

Gli avvisi di cui al capoverso precedente, considerando le peculiarità dei progetti presentati, potranno essere estesi al personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto e, in genere, a tutti gli Enti pubblici del territorio regionale, richiedendo agli Enti stessi la pubblicazione sui relativi siti web.

I dipendenti candidatisi all'assegnazione in questione saranno avviati a colloquio conoscitivo con il rappresentante dell'Ufficio giudiziario interessato, individuato dalla Corte d'Appello e dalla Procura Generale, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività proposte.

Sarà cura della Regione, inoltre, assicurare che il personale sia in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria quali le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I nominativi del personale selezionato saranno comunicati dalla Regione alla Corte di Appello ed alla Procura Generale, che provvederanno all'assegnazione presso gli Uffici di rispettiva competenza del proprio Distretto.

La Regione svolgerà funzioni di raccordo tra gli Uffici giudiziari, gli Enti strumentali e gli altri Enti pubblici i cui dipendenti manifestino la disponibilità al distacco.

### Art. 3

#### *(Gestione del personale)*

Il personale distaccato rimane alla dipendenza dell'Ente di appartenenza, che provvede alla gestione del rapporto di lavoro, assolvendo agli obblighi retributivi, giuridici e previdenziali. Tale personale sarà destinato esclusivamente all'esecuzione dei progetti di cui all'art. 4, che realizzerà nel rispetto delle istruzioni impartite dall'Ufficio giudiziario assegnatario, che fissa i contenuti e le modalità di esercizio delle funzioni, nel rispetto della categoria di inquadramento.

Il personale assegnato agli Uffici giudiziari non potrà svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

La struttura giudiziaria presso la quale opera il dipendente distaccato collabora ai fini della gestione del rapporto di lavoro gravante sull'Ente di appartenenza del distaccato, nelle seguenti attività: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente struttura di provenienza per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso.

Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla Struttura di appartenenza, a cui il dipendente invierà la documentazione relativa alla malattia; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto al competente Ufficio della Regione (o dell'Ente di originaria appartenenza), al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Corte d'Appello o la Procura Generale, che

provvederanno a darne comunicazione alla Regione e all'Ente di appartenenza, se diverso, nei termini di cui all'art. 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Corte d'Appello e la Procura Generale si impegnano ad assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale assegnato.

Le assegnazioni di personale, operate in attuazione della presente Intesa, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia.

#### Art. 4

##### *(Progettualità prioritarie)*

Le parti convengono che tra le progettualità oggetto delle richieste di cui all'articolo 2, la Regione valuterà come prioritarie quelle inerenti a:

- collaborazione alle attività di cancelleria in progettualità dirette alla riduzione dell'arretrato in materia civile e penale;
- misure organizzative in ordine al contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale;
- collaborazione relativa alle misure organizzative inerenti all'attività di *front office* diretta all'utenza;
- collaborazione ai servizi di supporto inerenti alle attività connesse alle spese di funzionamento per gli uffici giudiziari;
- collaborazione per le attività amministrative e di supporto delle Segreterie delle Procure della Repubblica, finalizzate alla repressione dei reati; in particolare, supporto alle attività di iscrizione delle notizie di reato e formazione del fascicolo delle indagini preliminari (con riferimento ai reati di competenza del Giudice monocratico); supporto alle attività connesse alla gestione dell'invio dell'avviso ex art. 415 - *bis* c.p.p. per assicurare una tempestiva definizione della fase; supporto all'attività successiva all'emissione del decreto di citazione a giudizio per i reati di competenza del Giudice monocratico; supporto nell'attività di gestione degli archivi; supporto alle attività connesse alle funzioni processuali della Procura Generale in ambito civile e penale, comprese quelle derivanti dalle modifiche normative in tema di impugnazioni del pubblico ministero e di avocazione; supporto al corretto funzionamento degli uffici di gestione amministrativa e contabile degli Uffici Giudiziari.

I progetti verranno altresì comunicati, da parte gli Uffici giudiziari, al Ministero della giustizia, Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

#### Art. 5

##### *(Oneri economici)*

Il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale temporaneamente assegnato rimane a carico dell'Ente di provenienza del dipendente, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance, l'Ufficio giudiziario di assegnazione dovrà esplicitare gli obiettivi da realizzare a sistema, coerenti con il progetto approvato; il Capo dell'Ufficio giudiziario invierà al competente Ufficio regionale (o dell'Ente di originaria appartenenza) sia gli obiettivi da realizzare che una relazione valutativa di ogni singolo soggetto coinvolto nel progetto, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di valutazione.

Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati. Rimane a carico dell'Ente di appartenenza la copertura assicurativa INAIL e quella relativa alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6  
(Formazione)

La Corte d'Appello e la Procura Generale si impegnano a seguire ed assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale temporaneamente assegnato, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per un corretto coordinamento con in progetti formativi in atto.

Art. 7  
(Privacy e riservatezza)

Il Personale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte e, a tal fine, l'Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.

Art. 8  
(Durata dell'assegnazione)

Il periodo di assegnazione del personale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili per un periodo non eccedente la durata della presente Intesa.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può risolvere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano ritenere venuti meno i requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

Art. 9  
(Decorrenza e durata)

La presente Intesa decorre dal 3 maggio 2024, giorno successivo alla data di scadenza del Protocollo rinnovato in data 2 maggio 2022, e avrà durata massima di 24 mesi salvo non intervenga esplicita richiesta di disdetta da una delle parti.

Venezia/Roma

Ministero della Giustizia  
Il Ministro



CARLO  
NORDIO  
29.04.2024  
17:35:40  
GMT+01:00

Regione del Veneto  
Il Presidente

Signed by: ZARA LUCA  
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata  
Signing time: 24-04-2024 13:16 UTC +02

Corte d'Appello di Venezia  
Il Presidente



CITTERIO  
CARLO  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
26.03.2024  
07:43:43  
GMT+00:00

Procura Generale della Repubblica presso la  
Corte d'Appello di Venezia  
Il Procuratore



PRATO  
FEDERICO  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
26.03.2024  
09:37:03  
UTC

5/5